

COMUNE DI CENTO – PROVINCIA DI FERRARA

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CENTO E L'ASSOCIAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE

L'anno _____ addì _____

del mese di _____ alle ore _____, nel Comune di Cento tra:

il Comune Di Cento (C.F. 81000520387), con sede in Cento, Via Provenzali n. 15, rappresentato dal suo Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali, Dott. Mauro Zuntini, che agisce in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 12/03/2020;

e

l'Organizzazioneseguito individuata, per brevità, come Organizzazione, C.F. n., con sede legaleiscritta nel registro regionale del volontariato....., rappresentata da..... nato/a ail.....e residente a, in Via....., n., in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa

premessso

- che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, “al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa , in attuazione degli articoli 2, 3, 4,9,, 18 e 118, quarto comma della Costituzione...provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore”;*
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, “*riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”;*
- che l'associazione Auser Volontariato Ferrara ha dimostrato con l'espletamento delle attività di volontariato rese negli anni con il Comune di Cento attitudine e capacità operativa;

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Amministrazione Comunale intende garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:

- *custodia di strutture e locali di proprietà comunale;*
- *vigilanza musei ed esposizioni temporanee allestite dall'Amministrazione Comunale*
- *collaborazione temporanea e/o straordinaria per manifestazioni particolari come ad esempio smistamento traffico, controllo parcheggi in occasione di fiere,carnevale, feste religiose, ecc...;*
- *distribuzione materiale divulgativo.*

Gli orari delle attività verranno programmati con i referenti comunali per i rispettivi servizi di competenza e possono comprendere varie fasce di orario giornaliero, anche serale ed in giorni festivi.

L'attività è svolta presso le varie sedi comunali ed in ogni altro luogo di svolgimento dei servizi comunali.

Art. 2

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Cento, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nel rispetto delle finalità del volontariato i responsabili degli uffici comunali, per i rispettivi servizi di competenza, intratterranno direttamente i rapporti con l'organizzazione tenendo conto che l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.

Ciascun responsabile avrà cura di predisporre il programma operativo delle attività.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione indicativamente n. 30 volontari.

Art. 3

L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Ciascun responsabile delle gestioni vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Ciascun responsabile verifica i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

Art. 4

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

Art 5

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione UNIPOL Assicurazioni SpA che si impegna a rinnovare senza interruzione di sorta durante il periodo di validità della convenzione.

Art. 6

L'Ente pubblico si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività di cui all'art. 1 nonché a mettere a disposizione tutte le informazioni relative al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 7

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni dei servizi. Al volontario possono essere soltanto rimborsati dall'Organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, che si identificano in:

1) Rimborso spese ai volontari, quali:

- Spese per i mezzi di trasporto dei soci volontari per accedere ai servizi;
- Cura della persona e vestiario sempre consono al servizio pubblico da prestare;
- Piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti al servizio.

2) Oneri assicurativi e spese organizzative, d'ufficio e generali, quali:

- a. copertura assicurativa dei soci volontari in attività (come previsto dall'ART. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- b. spese per il preventivo addestramento ai volontari, affitti locali, mezzi di trasporto, personale dipendente, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, pulizia e spese generali dei locali, acquisto e manutenzione attrezzature, oneri bancari e finanziari, viaggi e trasferte, ecc.

La quota parte delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione ammessa a rimborso, viene determinata nella misura massima del 15% (quindicipercento).

L'Ente pubblico si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Organizzazione con scadenza mensile.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese medesime entro sessanta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Art. 8

L'Organizzazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione.

Gli orari delle attività verranno concordate con l'Amministrazione Comunale in base a nuove esigenze e in rispetto, a questo proposito, delle regole dell'Associazione che fissa in un massimo di 3 ore al giorno ed un massimo di 15 ore settimanali, il tempo impiegabile per ogni singolo volontario.

Art. 9

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione contraente.

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10

Per rendere effettivo nei confronti dell'Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuta dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Ente pubblico si impegna a consultare periodicamente in occasione dell'organizzazione di manifestazioni od attività che interessino in senso lato il mondo del volontariato.

Art. 11

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La presente convenzione ha validità dal 01/04/2020 al 31/12/2021

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di Cento si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;

- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito dello svolgimento delle attività;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13

I dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto, saranno trattati da..... conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la gestione delle attività.

Si definiscono inoltre i seguenti criteri operativi:

- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della convenzione e che rientrano tra le finalità;
- i dati sono comunicati e resi disponibili in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

In relazione al trattamento dei dati personali l'AUSER Volontariato Ferrara di Ferrara dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 14

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. lgs. D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

Per l'Associazione "....."

Il Presidente

Per il Comune di Cento

IL Dirigente V Settore Dr. Mauro Zuntini
